PENALE N.6

SCACCO D'ATTO TERAMO 2025 TRACCIA DIRITTO PENALE

Tizio si trova all'interno di un garage condominiale intento a cambiare le pasticche dei freni della motocicletta di sua proprietà, ha con sé una cassetta degli attrezzi ed in particolare sta impugnando un cacciavite a stella. Nello stesso momento Caio, sta percorrendo la rampa del garage condominiale per prendere la propria auto e recarsi al lavoro. Mentre Caio è intento ad aprire la serranda, nota la presenza di Tizio, intento a lavorare sulla motocicletta, quest'ultimo alla vista di Caio inizia ad inveire con fare iracondo "non devi guardarmi, stai cercando guai?". Caio, che sapeva che Tizio era un ragazzo che aveva avuto discussioni con altri condomini, rispondeva a quest'ultimo di stare tranquillo che non c'era nessun problema. Caio, saliva così sulla macchina e portava il veicolo fuori dal proprio garage; poi scendeva dal mezzo per chiudere la serranda, ma in quel momento sentiva Tizio gridargli contro: "Ti ammazzo, non devi guardarmi". Caio, provava a tranquillizzare Tizio, al fine di entrare in macchina ed andare via il prima possibile, ma l'altro dopo avere pronunciato la frase "adesso vengo lì e ti ammazzo", iniziava a correre verso Caio brandendo il cacciavite a stella.

Caio, dapprima, iniziava ad indietreggiare per mettere distanza tra lui e l'altro, nel contempo sopraggiungeva allarmata dalle urla la madre di Tizio che cercava di richiamare a sé il figlio. Quest'ultimo però ignorava il genitore e continuava ad avanzare minaccioso contro Caio andando a colpire con il cacciavite l'autovettura di Caio danneggiando una fiancata. Caio urlava a Tizio di fermarsi, ma questo si girava con il cacciavite per colpirlo e, temendo per la sua vita, decideva di affrontarlo. Caio, colpito al primo colpo di striscio alla mano destra dal cacciavite, non riuscendo a disarmare Tizio che continuava ad assalirlo, reagiva all'aggressione con forti pugni e calci.

Caio, interrompeva la sua condotta oppositiva solo quando, strappato il cacciavite dalla mani di Tizio, lo vedeva cadere per terra con il viso sporco di sangue; dopo di che in stato di shock, allontanava il cacciavite dall'aggressore e chiedeva aiuto ad alcuni condomini che accorsi alle grida lo trascinavano fuori dal garage e chiamavano il 112.

La madre di Tizio, assistita a tutta la scena e visto il figlio cadere a terra con il viso tumefatto e sanguinante lo trasportava al Pronto Soccorso ove gli veniva diagnosticata la frattura scomposta del setto nasale, escoriazioni e tumefazioni su diverse parti del corpo per complessivi giorni 25 di lesioni. Caio anche egli refertato riportava soltanto escoriazioni alla mano destra e qualche livido (lesioni guaribili in giorni 5) nonché gravissimi danni alla carrozzeria dell'autovettura.

l Carabinieri, provvedevano al sequestro del cacciavite e acquisivano le SIT della madre di Tizio, confermate in sede di istruttoria, la quale riferiva che il figlio soffriva di disturbi psichiatrici gravi ed era monitorato dal Centro di Salute Mentale dall'età di 16 anni. Siffatta malattia, riferiva la donna, poteva essere tenuta sotto controllo

soltanto attraverso l'assunzione di alcuni psico-farmaci, ma il ragazzo oramai maggiorenne, ne aveva smesso

l'assunzione impedendo anche a lei di aiutarlo nella somministrazione.

Tizio e Caio presentavano entrambi querela. Il P.M, assegnatario di tutti e due i procedimenti, acquisite le cartelle cliniche di Tizio disponeva subito una Consulenza tecnica psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere di Tizio all'atto dell'aggressione. Il CT, all'esito della valutazione su Tizio diagnosticava una "schizofrenia paranoidea cronica". La patologia in questione veniva classificata in termini di "disturbo psichico di notevole gravità" tanto che Tizio al momento del fatto, aveva percepito una realtà filtrata da allucinazioni

che gli avevano impedito di comprendere le conseguenze giuridiche della propria condotta". A giudizio del C.T

del PM la capacità di intendere e volere doveva reputarsi ABOLITA, stante anche la mancata assunzione

all'epoca dei fatti dei farmaci necessari a sedare il soggetto nella quotidianità.

Il PM, valutata la non imputabilità di Tizio, ma la sua capacità a stare in giudizio, procedeva all'archiviazione del procedimento a carico dello stesso e decideva di proseguire l'azione penale nei confronti di Caio per lesioni personali dolose ex art.582 c.p come da capo di imputazione che si riporta ." per avere, a seguito di un diverbio avvenuto nel garage condominiale, colpito ripetutamente con calci e pugni Tizio procurandogli la frattura scomposta del setto nasale, escoriazioni e tumefazioni su diverse parti del corpo diagnosticate con referto del pronto soccorso in complessivi giorni 25 di lesioni;"

Caio, nel corso dell'istruttoria si sottoponeva ad esame, sottolineando che non era a conoscenza del disturbo psichiatrico di Tizio, sapeva solo da notizie acquisite da altri condomini che negli ultimi mesi aveva aggredito anche altre persone. Caio specificava altresì, che lo stesso aveva reagito in quanto era stato colpito per primo alla mano da Tizio che lo aveva ferito con il cacciavite e ravvisando la minaccia come concreta per la sua

incolumità non aveva avuto altre alternative se non quella di difendersi.

Gli scacchisti, assunte rispettivamente le vesti del difensore di Caio e del difensore di Tizio costituitosi parte civile, svolgano una motivata difesa, secondo anche l'uso della retorica, delle relative posizioni, sostanziali e processuali.

CASS.PEN.SEZ.I. N.7852/2024;

CASS.PEN.SEZ.V. N. 36143/19

CASS. PEN. SEZ.V. N. 47589/19;

CASS.PEN.SEZ.V. N. 17787/19